



## Ordinanza sui prodotti del tabacco (OPTab). Modifiche

<b>Ordinanza vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
<p><b>Art. 1</b> Campo d'applicazione e oggetto</p> <p><sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ai prodotti del tabacco;</li><li>alle sigarette elettroniche;</li><li>ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab.</li></ol> <p><sup>2</sup> La presente ordinanza disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>la classificazione dei prodotti simili;</li><li>i requisiti in materia di sicurezza e composizione dei prodotti di cui al capoverso 1;</li><li>le avvertenze sugli imballaggi dei prodotti di cui al capoverso 1 e nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione;</li><li>i foglietti illustrativi delle sigarette elettroniche e dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati;</li><li>gli obblighi delle imprese;</li><li>le limitazioni dell'importazione per prodotti non conformi ai requisiti legali;</li><li>i controlli e i test d'acquisto;</li><li>il coordinamento dell'esecuzione da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);</li><li>il trattamento dei dati.</li></ol>	<p><i>Art. 1 cpv. 2 lett. d<sup>bis</sup>–d<sup>quinq</sup>ues e j (nuove)</i></p> <p><sup>2</sup> La presente ordinanza disciplina:</p> <p><i>d<sup>bis</sup>. i requisiti e i criteri per la pubblicità sulla stampa e in Internet;</i></p> <p><i>d<sup>ter</sup>. i requisiti per la promozione diretta e personale di sigari e cigarillos;</i></p> <p><i>d<sup>quater</sup>. i provvedimenti adeguati in materia di sponsorizzazione;</i></p> <p><i>d<sup>quinq</sup>ues. il controllo dell'età in Internet e in caso di consegna per mezzo di distributori automatici;</i></p> <p><i>j. gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti dell'UFSP.</i></p>
<p><b>Art. 14</b> Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene (art. 13 cpv 3 e 15 cpv 2 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Se un imballaggio non dispone di superficie laterale, l'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab può figurare ovunque sull'imballaggio.</p> <p><sup>2</sup> Per i sigari e i cigarillos l'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab non è obbligatoria.</p>	<p><b>Art. 14</b> Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene (art. 10 cpv 3, 13 cpv 3, 15 cpv 2 e 33 cpv 1 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> L'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab copre almeno il 50 per cento di una delle superfici laterali dell'imballaggio.</p> <p><sup>2</sup> Per gli imballaggi che non dispongono di superficie laterale, l'avvertenza copre almeno il 50 per cento di un'altra superficie esterna o di una superficie interna visibile quando l'imballaggio è aperto.</p> <p><sup>3</sup> Per i sigari e i cigarillos, l'avvertenza non è obbligatoria.</p>
<p><b>Art. 18</b> Superficie delle avvertenze combinate (art. 13 cpv. 2 LPTab)</p> <p>Le avvertenze combinate si compongono di tre elementi nelle seguenti proporzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>la fotografia: 50 per cento;</li></ol>	<p><b>Art. 18</b> Superficie delle avvertenze combinate (art. 13 cpv. 2 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Le avvertenze combinate si compongono di tre elementi nelle seguenti proporzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>se il testo si trova sotto la fotografia:</li></ol>

<b>Ordinanza vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. il testo corrispondente alla fotografia: 38 per cento;</li> <li>c. le informazioni utili per smettere di fumare: 12 per cento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. la fotografia: 50 per cento,</li> <li>2. il testo corrispondente alla fotografia: 30 per cento,</li> <li>3. le informazioni utili per smettere di fumare: 20 per cento;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. se il testo si trova accanto alla fotografia: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. la fotografia: 40 per cento,</li> <li>2. il testo corrispondente alla fotografia: 40 per cento,</li> <li>3. le informazioni utili per smettere di fumare: 20 per cento.</li> </ul> </li> </ul> <p><sup>2</sup> Per le proporzioni del testo corrispondente alla fotografia e delle informazioni utili per smettere di fumare è ammesso un margine del 5 per cento.</p>
	<p><b>Capitolo 3° Pubblicità, promozione e sponsorizzazione (nuovo)</b></p> <p><b>Art. 20a</b> Pubblicità sulla stampa <i>(nuovo)</i> (art. 18 cpv. 1 lett. a LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Chi pubblicizza prodotti del tabacco o sigarette elettroniche in una pubblicazione a stampa deve documentare i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il nome della pubblicazione in questione;</li> <li>b. le date di diffusione della pubblicità;</li> <li>c. una copia della pagina della pubblicazione contenente la pubblicità in occasione della sua prima diffusione;</li> <li>d. la prova che: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. la pubblicazione è venduta prevalentemente in abbonamento,</li> <li>2. i lettori sono per almeno il 98 per cento adulti.</li> </ul> </li> </ul> <p><sup>2</sup> I documenti di cui al capoverso 1 sono conservati per almeno tre anni.</p> <p><sup>3</sup> Su richiesta delle autorità cantonali competenti, tali documenti sono forniti immediatamente o entro il termine da esse stabilito.</p> <p><sup>4</sup> I documenti di cui al capoverso 1 lettera d:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sono allestiti secondo una metodologia conforme allo stato attuale delle conoscenze scientifiche nel campo della ricerca sui media;</li> <li>b. sono forniti nella versione più recente disponibile in occasione della prima diffusione della pubblicità; tale versione non può essere anteriore all'anno precedente la diffusione.</li> </ul>
	<p><b>Art. 20b</b> Pubblicità in Internet rivolta al mercato svizzero <i>(nuovo)</i></p>

<b>Ordinanza vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
	<p>(art. 18 cpv. 1 lett. b LPTab)</p> <p>Per stabilire se una pubblicità oppure l'indicazione di una promozione o di una sponsorizzazione in Internet si rivolge al mercato svizzero sono considerati segnatamente i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il nome del dominio contiene un riferimento alla Svizzera;</li> <li>b. nella pubblicità, nell'offerta o nell'ordinazione è utilizzata una delle lingue ufficiali svizzere;</li> <li>c. i prezzi sono indicati in franchi svizzeri o il pagamento può essere effettuato in franchi svizzeri;</li> <li>d. il prodotto può essere spedito in Svizzera.</li> </ul>
	<p><b>Art. 20c</b> Promozione diretta e personale di sigari e cigarillos (<i>nuovo</i>) (art. 19 cpv. 2 lett. b LPTab)</p> <p><sup>1</sup> La promozione di sigari e cigarillos si rivolge esclusivamente ai clienti maggiorenni dell'impresa.</p> <p><sup>2</sup> Se la promozione si tiene in un luogo accessibile al pubblico, si svolge in uno spazio separato.</p>
	<p><b>Art. 20d</b> Provvedimenti adeguati in materia di sponsorizzazione (<i>nuovo</i>) (art. 20 cpv. 1 lett. b LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Le manifestazioni che possono essere frequentate da minorenni possono essere sponsorizzate se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nessuna pubblicità per prodotti del tabacco o sigarette elettroniche può essere vista dall'esterno del luogo in cui si trova;</li> <li>b. l'accesso a tale luogo è vietato ai minorenni.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il divieto di accesso ai minorenni è indicato in modo ben visibile all'ingresso del luogo in cui si trova la pubblicità.</p> <p><sup>3</sup> L'età è controllata per mezzo di un documento di legittimazione.</p>
	<p><b>Capitolo 3b</b> Controllo dell'età in Internet e in caso di consegna per mezzo di distributori automatici (<i>nuovo</i>)</p>
	<p><b>Art. 20e</b> Principio (<i>nuovo</i>) (art. 23a cpv. 3 LPTab)</p> <p>Il sistema di controllo dell'età permette di stabilire in modo affidabile, in base alla prova fornita, se la persona controllata è maggiorenne.</p>
	<p><b>Art. 20f</b> Prova della maggiore età (art. 23a cpv. 3 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> La prova della maggiore età è fornita per mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di un documento d'identità ai sensi della legge del 22 giugno 2001<sup>1</sup> sui documenti d'identità;</li> </ul>

<b>Ordinanza vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 41 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione;</li> <li>c. del mezzo d'identificazione elettronico ai sensi della legge del 20 dicembre 2024<sup>3</sup> sull'Id-e;</li> <li>d. di un altro mezzo d'identificazione elettronico che soddisfi il grado di riservatezza 3 della norma ISO/IEC 29115:2013(E)<sup>4</sup>.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Nel caso in cui la prova della maggiore età sia fornita per mezzo dei documenti di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo dell'età comprende anche una procedura di autenticazione conforme alle evoluzioni tecnologiche.</p>
	<p><b>Art. 20g</b> Controllo dell'età (art. 23a cpv. 3 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Il controllo dell'età è effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prima della conclusione della vendita in caso di messa a disposizione sul mercato del prodotto tramite Internet;</li> <li>b. prima dell'accesso alla pubblicità in caso di pubblicità in Internet;</li> <li>c. prima della consegna del prodotto per mezzo di distributori automatici.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Se la persona controllata è connessa al proprio account utente presso l'impresa tenuta a verificarne l'età, è possibile rinunciare a un nuovo controllo per un periodo di dodici mesi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la persona acconsente alla conservazione della prova della maggiore età durante tale periodo;</li> <li>b. l'accesso all'account utente è soggetto a una procedura di autenticazione che richiede almeno due fattori.</li> </ul>
	<p><b>Art. 20h</b> Documentazione (art. 23a cpv. 3 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Chi istituisce un sistema di controllo dell'età deve documentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la descrizione del sistema scelto;</li> <li>b. l'elenco dei dati rilevati.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, i documenti di cui al capoverso 1 sono forniti immediatamente o entro il termine da esse stabilito.</p>
<b>Art. 21</b> Obbligo del controllo autonomo	<i>Art. 21 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2, frase introduttiva e lett. d</i>

<sup>2</sup> RS 142.20

<sup>3</sup> FF 2025 20

<sup>4</sup> La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch) o consultata gratuitamente presso l'UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna.

<b>Ordinanza vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
<p>(art. 25 cpv. 2 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche provvede affinché ciò avvenga solo con prodotti che soddisfano le prescrizioni della LPTab e della presente ordinanza. Se necessario, adotta immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale.</p> <p><sup>2</sup> Il controllo autonomo volto ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti legali è documentato e comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gli aspetti a garanzia della fabbricazione standardizzata dei prodotti secondo le procedure stabilite dal fabbricante o, se del caso, dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche;</li> <li>b. la campionatura e la relativa analisi, nonché la descrizione dei metodi utilizzati;</li> <li>c. se del caso, il ritiro e il richiamo.</li> </ul> <p><sup>3</sup> La documentazione relativa all'autocontrollo è aggiornata regolarmente.</p> <p><sup>4</sup> Su richiesta delle autorità cantonali competenti, la documentazione di cui al capoverso 2 è fornita immediatamente o entro il termine da esse stabilito.</p>	<p><sup>1bis</sup> Provvede inoltre affinché il sistema di controllo dell'età corrisponda alle prescrizioni della LPTab e della presente ordinanza in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. messa a disposizione sul mercato tramite Internet o per mezzo di distributori automatici;</li> <li>d. pubblicità in Internet.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il controllo autonomo è documentato e comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. se del caso, la descrizione del sistema di controllo dell'età e l'elenco dei dati rilevati.</li> </ul>

<p><b>Art. 22</b> Prova della conformità (art. 25 cpv. 2 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> Chiunque mette a disposizione sul mercato sigarette o prodotti con un liquido contenente nicotina deve poter dimostrare che tali prodotti rispettano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per le sigarette: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. le quantità massime delle emissioni di cui all'allegato 2 numero 1 LPTab,</li> <li>2. i requisiti relativi alla propensione alla combustione di cui all'articolo 4 della presente ordinanza;</li> </ul> </li> <li>b. per i prodotti con un liquido contenente nicotina: la quantità massima di nicotina di cui all'allegato 2 numero 3 LPTab;</li> <li>c. per i prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua: la quantità massima di nicotina di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;</li> <li>d. per i contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina: l'obbligo di essere muniti di un dispositivo di sicurezza per i bambini previsto all'articolo 16 lettera a LPTab.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Se tali prodotti sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 3, si presume che soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1.</p> <p><sup>3</sup> Se tali prodotti non sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 3, l'impresa deve poter dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 sono soddisfatti in altro modo.</p>	<p><i>Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva</i></p> <p><sup>1</sup> Chi mette a disposizione sul mercato sigarette o prodotti contenenti nicotina deve poter dimostrare che tali prodotti rispettano in particolare:</p>
<p><b>Art. 25</b> Notifica dei prodotti (art. 26 cpv. 3 LPTab e art. 18 cpv. 3 lett. a LChim)</p> <p><sup>1</sup> La notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche è effettuata mediante il sistema d'informazione dell'UFSP previsto a tale scopo.</p> <p><sup>2</sup> L'UFSP fornisce alle imprese i diritti di accesso al sistema d'informazione.</p> <p><sup>3</sup> Il contenuto della notifica deve essere aggiornato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in caso di modifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. del marchio del prodotto,</li> <li>2. della composizione del prodotto consistente nell'aggiunta o nell'eliminazione di un ingrediente,</li> <li>3. della quantità di un ingrediente con il tenore più elevato di cui all'articolo 26 capoverso 3;</li> </ul> </li> <li>b. se il prodotto è ritirato dal mercato.</li> </ul> <p><sup>4</sup> La notifica è aggiornata nei due mesi successivi alla modifica.</p>	<p><i>Art. 25, rubrica e cpv. 2<sup>bis</sup></i></p> <p style="text-align: center;">Notifica dei prodotti (art. 26 cpv. 3 e 27 cpv. 2 LPTab nonché 18 cpv. 3 lett. a LChim)</p> <p><sup>2bis</sup> I documenti relativi alle informazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 LPTab non devono risalire a più di sei mesi prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. della messa a disposizione sul mercato del prodotto, o</li> <li>b. della modifica della sua composizione.</li> </ul>

<p><b>Art. 26</b> Informazioni relative alla composizione (art. 27 cpv. 4 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> La notifica relativa alla composizione di un prodotto comprende il nome e la quantità di ogni ingrediente in ordine decrescente.</p> <p><sup>2</sup> Possono essere raggruppati in un'unica categoria, per esempio aromi, senza indicazione del nome o della quantità degli ingredienti, fatto salvo il capoverso 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i prodotti del tabacco: gli ingredienti che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio;</li> <li>b. per il liquido delle sigarette elettroniche: gli ingredienti presenti con un tenore inferiore a 1 mg/ml.</li> </ul> <p><sup>3</sup> I fabbricanti e gli importatori che notificano più prodotti indicano inoltre, per ogni ingrediente raggruppatto in un'unica categoria, il nome e la quantità utilizzata nel prodotto con il tenore più elevato di tale ingrediente.</p>	<p><i>Art. 26 cpv. 2 lett. a</i></p> <p><sup>2</sup> Possono essere raggruppati in un'unica categoria, per esempio aromi, senza indicazione del nome o della quantità degli ingredienti, fatto salvo il capoverso 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. a. per i prodotti del tabacco: gli ingredienti che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 per cento del prodotto o del tabacco greggio;</li> </ul>
<p><b>Art. 29</b></p> <p><sup>1</sup> Un consumatore ha il diritto di importare un prodotto non conforme alla LPTab purché siano soddisfatte contestualmente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale;</li> <li>b. la quantità importata non supera quella stimata in media per 30 giorni di consumo.</li> </ul> <p><sup>2</sup> La quantità di cui al capoverso 1 lettera b è stabilita dall'UFSP.</p>	<p><i>Art. 29, frase introduttiva e cpv. 1 lett. c e 2</i></p> <p><sup>1</sup> Un consumatore ha il diritto di importare un prodotto non conforme alla LPTab purché siano soddisfatte contestualmente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. dall'ultima importazione sono trascorsi almeno 30 giorni.</li> </ul> <p><sup>2</sup> La quantità di cui al capoverso 1 lettera b per i vari tipi di prodotto figura nell'allegato 3a.</p>
<p><b>Art. 34</b> Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (art. 30 cpv. 2 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) effettua, in funzione dei rischi, controlli fisici all'importazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche.</p> <p><sup>2</sup> L'UDSC adotta le misure necessarie se constata che vi sono prodotti non conformi ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza o abbia sospetti in merito.</p> <p><sup>3</sup> L'UDSC può adottare le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. trasmettere i prodotti all'autorità cantonale competente per un esame approfondito; la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005<sup>5</sup> sulle dogane (LD) è tenuta a condurre i prodotti all'autorità cantonale competente, senza modificarli, entro un termine determinato, a suo rischio e a sue spese;</li> <li>b. obbligare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 LD a mettere a disposizione dell'autorità cantonale competente i prodotti o i campioni dei prodotti; la persona è tenuta a condurre i prodotti senza modificarli al proprio domicilio, entro un termine</li> </ul>	<p><i>Art. 34 cpv. 3 lett. d</i></p> <p><sup>3</sup> L'UDSC può adottare le seguenti misure:</p>

determinato, a suo rischio e a sue spese e a tenerli lì a disposizione dell'autorità cantonale d'esecuzione; c. respingere i prodotti.	d. distruggere i prodotti.
	<b>Capitolo 6a Emolumenti per i controlli da parte dell'UFSP (nuovo)</b>
	<p><b>Art. 46a</b> Riscossione di emolumenti (<i>nuovo</i>) (art. 43 cpv. 2 LPTab)</p> <p><sup>1</sup> L'OFSP peut percevoir des émoluments pour les contrôles du respect des restrictions de publicité et de la conformité aux exigences des systèmes de contrôles de l'âge sur Internet, les applications et les autres médias électroniques lorsque les contrôles ont révélé une infraction.</p> <p><sup>2</sup> Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)<sup>6</sup> s'appliquent pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.</p>
	<p><b>Art. 46b</b> Calcolo degli emolumenti (<i>nuovo</i>)</p> <p><sup>1</sup> Gli emolumenti sono calcolati secondo il dispendio di tempo.</p> <p><sup>2</sup> Le tariffa oraria non può superare i 200 franchi.</p> <p><sup>3</sup> Un onere inferiore a un'ora non è fatturato.</p> <p><sup>4</sup> Gli atti amministrativi di cui all'articolo 5 capoverso 3 OgeEm<sup>7</sup> possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.</p>
	<p><b>Art. 46c</b> Esborsi (<i>nuovo</i>)</p> <p>Sono considerati esborsi, oltre a quelli di cui all'articolo 6 capoverso 2 OgeEm<sup>8</sup>, i costi causati dall'amministrazione della prova.</p>
<p><b>Art. 47</b> Adeguamento degli allegati (art. 33 cpv. 2 LPTab)</p> <p>L'UFSP adegua i seguenti allegati:</p> <p>a. gli allegati 1 e 2 modificando al bisogno le avvertenze allo scopo di mantenere un effetto preventivo;</p> <p>b. l'allegato 3 in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia. Nel definire le norme tecniche, l'UFSP provvede affinché queste siano per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.</p>	<p><i>Art. 47 lett. c</i></p> <p>L'UFSP adegua i seguenti allegati:</p> <p>c. l'allegato 3a modificando al bisogno le quantità medie di consumo.</p>

<sup>6</sup> RS 172.041.1

<sup>7</sup> RS 172.041.1

<sup>8</sup> RS 172.041.1



<p><b>Art. 49</b> Disposizioni transitorie</p> <p><sup>1</sup> Le sigarette elettroniche e i prodotti simili la cui etichettatura non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.</p> <p><sup>2</sup> I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche che sono già sul mercato al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che sono soggetti a notifica secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPTab devono essere notificati entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.</p>	<p><i>Art. 49 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche la cui etichettatura non è conforme all'articolo 14 capoverso 1 o 2 possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2027. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 2028.</p>
--	--

<p><i>Allegato 1</i></p> <p><b>1. Testo delle avvertenze</b></p> <p>1.1 Il testo delle avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza è apposto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in caratteri Neue Helvetica LT 75 Bold, in lettere minuscole, ad eccezione della prima lettera del messaggio o dei casi in cui l'ortografia esiga lettere maiuscole;</li> <li>b. centrato sulle aree ad esso riservate, parallelamente al bordo superiore del pacchetto oppure parallelamente al marchio del prodotto;</li> <li>c. separato visivamente dalle altre lingue ufficiali;</li> <li>d. contornato da un bordo nero con uno spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza; se la superficie sulla quale deve figurare l'avvertenza è inferiore ai 20 cm<sup>2</sup>, la presenza del bordo è facoltativa.</li> </ul> <p>1.2 In deroga al numero 1.1 lettera b, il testo dell'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab può essere stampato ruotato di 90 gradi in modo da essere facilmente leggibile.</p> <p>1.3 Inoltre, il testo delle avvertenze è apposto in nero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. su sfondo giallo in quadricromia (CMYK) corrispondente ai valori C0, M0, Y90 e K0 per le avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 lettera c numeri 1 e 3 LPTab;</li> <li>b. su sfondo bianco per le avvertenze previste all'articolo 14 capoverso 1 lettere a, b, d ed e LPTab.</li> </ul> <p><b>2. Avvertenze combinate</b></p> <p><b>2.1 Regole generali</b></p> <p>2.1.1 Les mises en garde combinées sont reproduites dans une résolution minimale de 300 dpi.</p> <p>2.1.2 Elles sont imprimées au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par pouce.</p> <p>2.1.3 Les éléments en jaune correspondent aux valeurs C0, M0, Y90 et K0.</p> <p>2.1.4 Le texte correspondant à la photographie est imprimé sur fond noir comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dans la première langue officielle: en blanc;</li> <li>b. dans la deuxième langue officielle: en jaune;</li> <li>c. dans la troisième langue officielle: en blanc.</li> </ul> <p>2.1.5 Les informations relatives au sevrage tabagique sont imprimées en noir, correspondant aux valeurs C40, M0, Y0, K100, sur fond jaune correspondant aux valeurs C0, M0, Y90, K0. Le code QR est placé en bas à droite de la mise en garde combinée et est bien lisible et fonctionnel.</p> <p>2.1.6 Le texte correspondant à la photographie ainsi que les informations relatives au sevrage tabagique sont imprimés:</p>	<p><i>Cap. 1.1 lett. a e 2.1.6 lett. b</i></p> <p>1.1 Il testo delle avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza è apposto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in caratteri Neue Helvetica Pro 75 Bold, in lettere minuscole, ad eccezione della prima lettera del messaggio o dei casi in cui l'ortografia esiga lettere maiuscole;</li> </ul> <p>2.1.6 Il testo corrispondente alla fotografia, nonché le informazioni utili per smettere di fumare sono stampati:</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. alignés à gauche et centrés verticalement;</li> <li>b. en caractères Neue Frutiger LT Pro Condensed Bold;</li> <li>c. en caractères aussi grands que possible pour garantir une lisibilité maximale, mais au minimum de 6 points pour le texte correspondant à la photographie et de 5 points pour les informations relatives au sevrage tabagique;</li> <li>d. avec un espacement des lignes de 106 %.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. in caratteri Neue Frutiger Pro Condensed Bold;</li> </ul>
--	---

*Allegato 3° (nuovo)*  
(art. 29 cpv. 2 e 47 lett. c)

**Quantità media di consumo in 30 giorni**

Prodotto	Quantità
Sigarette	250 pezzi
Sigari	25 pezzi
Cigarillos	50 pezzi
Ricariche per prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati	250 pezzi
Sigarette elettroniche con o senza nicotina Ricariche per sigarette elettroniche, con o senza nicotina	50 ml
Altri prodotti	250 g

<p><b>1. Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane<sup>9</sup></b></p> <p><i>Art. 65 cpv. 2 lett. e</i></p> <p><sup>2</sup> Per le seguenti merci le quantità massime esenti da dazio sono fissate come segue::</p> <p>e.<sup>10</sup> tabacchi manufatti:</p> <table> <tr> <td>1. sigarette/sigari/tabacchi manufatti destinati a essere riscaldati</td> <td>250 pezzi, o</td> </tr> <tr> <td>2. altri tabacchi manufatti</td> <td>250 grammi, o</td> </tr> <tr> <td>3. prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche</td> <td>250 millilitri, o</td> </tr> <tr> <td>4. cartucce contenenti nicotina</td> <td>250 pezzi, o</td> </tr> <tr> <td>5. sigarette elettroniche monouso</td> <td>25 pezzi, o</td> </tr> <tr> <td>6. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale</td> <td></td> </tr> </table>	1. sigarette/sigari/tabacchi manufatti destinati a essere riscaldati	250 pezzi, o	2. altri tabacchi manufatti	250 grammi, o	3. prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	250 millilitri, o	4. cartucce contenenti nicotina	250 pezzi, o	5. sigarette elettroniche monouso	25 pezzi, o	6. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale		<p><b>1. Ordinanza del 1° novembre 2006<sup>11</sup> sulle dogane</b></p> <p><i>Art. 65 cpv. 2 lett. e n. 3–5</i></p> <p><sup>2</sup> Per le seguenti merci, le quantità massime esenti da dazio sono fissate come segue:</p> <p>e. tabacchi manufatti:</p> <table> <tr> <td>3. prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche</td> <td>50 millilitri, o</td> </tr> <tr> <td>4. <i>Abrogato</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. sigarette elettroniche monouso</td> <td>50 millilitri, o</td> </tr> </table>	3. prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	50 millilitri, o	4. <i>Abrogato</i>		5. sigarette elettroniche monouso	50 millilitri, o
1. sigarette/sigari/tabacchi manufatti destinati a essere riscaldati	250 pezzi, o																		
2. altri tabacchi manufatti	250 grammi, o																		
3. prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	250 millilitri, o																		
4. cartucce contenenti nicotina	250 pezzi, o																		
5. sigarette elettroniche monouso	25 pezzi, o																		
6. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale																			
3. prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	50 millilitri, o																		
4. <i>Abrogato</i>																			
5. sigarette elettroniche monouso	50 millilitri, o																		
<p><b>2. Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane<sup>12</sup></b></p> <p><i>Allegato 1 ch. 5</i></p> <p>5 Tabacchi manufatti:</p> <table> <tr> <td>– sigarette/sigari/tabacchi manufatti da riscaldare</td> <td>0.25 il pezzo</td> </tr> <tr> <td>– altri tabacchi manufatti</td> <td>0.10 il g</td> </tr> <tr> <td>– prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche</td> <td>0.25 il ml</td> </tr> <tr> <td>– cartucce contenenti nicotina</td> <td>0.25 il pezzo</td> </tr> <tr> <td>– sigarette elettroniche monouso</td> <td>2.50 il pezzo</td> </tr> </table>	– sigarette/sigari/tabacchi manufatti da riscaldare	0.25 il pezzo	– altri tabacchi manufatti	0.10 il g	– prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	0.25 il ml	– cartucce contenenti nicotina	0.25 il pezzo	– sigarette elettroniche monouso	2.50 il pezzo	<p><b>2. Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007<sup>13</sup> sulle dogane</b></p> <p><i>Allegato 1, n. 5</i></p> <p>5 Tabacchi manufatti:</p> <table> <tr> <td>– sigarette/sigari/tabacchi manufatti da riscaldare</td> <td>0.25 il pezzo</td> </tr> <tr> <td>– altri tabacchi manufatti</td> <td>0.10 il g</td> </tr> <tr> <td>– prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche</td> <td>0.25 il ml</td> </tr> <tr> <td>– sigarette elettroniche monouso</td> <td>1.– il ml</td> </tr> </table>	– sigarette/sigari/tabacchi manufatti da riscaldare	0.25 il pezzo	– altri tabacchi manufatti	0.10 il g	– prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	0.25 il ml	– sigarette elettroniche monouso	1.– il ml
– sigarette/sigari/tabacchi manufatti da riscaldare	0.25 il pezzo																		
– altri tabacchi manufatti	0.10 il g																		
– prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	0.25 il ml																		
– cartucce contenenti nicotina	0.25 il pezzo																		
– sigarette elettroniche monouso	2.50 il pezzo																		
– sigarette/sigari/tabacchi manufatti da riscaldare	0.25 il pezzo																		
– altri tabacchi manufatti	0.10 il g																		
– prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche	0.25 il ml																		
– sigarette elettroniche monouso	1.– il ml																		

<sup>9</sup> RS 631.01

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491).

<sup>11</sup> RS 631.01

<sup>12</sup> RS 631.011

<sup>13</sup> RS 631.011